

COMUNE DI CALVISANO
Provincia di Brescia

Codice 10284

C.C. Numero 14 del 17-07-2014

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: I.U.C. ANNO 2014. ALIQUOTA TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI
--

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala Consiliare si è riunito, previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

TURINI GIAMPAOLO	P	MOSCA MARIA	P
PARI MARCO	P	IACCARINO SILVANA	P
MUTTI MATTEO	A	CANDRINA CINZIA	P
SPEZIA MARISA	P	FORMENTINI ANGELO	P
ROSSI SARA	P	CHIODA VILMA	A
COMINI LORENZO	P	APPIANI GIOVANNI	P
CAPRA SONIA	P		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. LANFREDI LUIGI il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO arch. TURINI GIAMPAOLO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro connesso all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

l'imposta unica comunale si articola nell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e che risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille, salva la facoltà del consiglio comunale di deliberare la riduzione dell'aliquota fino all'azzeramento, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ai sensi del comma 677 il comune deve determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett.a) del D.L. 16/2014 convertito in legge n. 68/2014 le aliquote TASI fissate per l'anno 2014 possono essere incrementate ulteriormente di un importo pari allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobile;

Rilevato che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 del 17.07.2014 sono state determinate per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	Esenti
Altri fabbricati	9,9 per mille
Fabbricati categoria D	8,9 per mille (la quota di competenza statale pari al 7,6 per mille, la quota di competenza comunale pari al 1,3 per mille)) la valutazione alla base della definizione dell'aliquota è formulata in relazione agli effetti sulle imposte dirette (deducibilità 20% IRES/IRPEF) (IMU)
Terreni agricoli	9,9 per mille
aree fabbricabili	9,9 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti
Detrazione n. 1	dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazioni principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza economica del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Rilevato che ai sensi dei commi n. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C. a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle

vigenti disposizioni:

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Rilevato che:

- *il comma 683 della Legge 147/2013 prevede che il consiglio comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- *per servizi indivisibili s'intendono servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di soggetti;

- *per la quantificazione analitica di tali costi tutti i responsabili dei settori hanno comunicato con autonome note l'esatto ammontare della spesa di loro depositate agli atti d'ufficio:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 242.675,84
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)	€ 95.642,03
SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada e oneri urbanizzazione Investimenti)	€ 258.875,15
QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	€ 158.883,28

Visto il comma 681 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014 che con riferimento alle unità immobiliari concesse in locazione prevede che i soggetti passivi della TASI siano sia il titolare del diritto reale sia il conduttore e che su di essi gravino autonome obbligazioni tributarie, determinate dal Consiglio Comunale in base ai parametri prestabiliti dalla Legge;

Preso atto che il Consiglio Comunale ritiene di dover imputare il **70%** dell'ammontare complessivo della TASI al proprietario-locatore ed il restante **30%** al detentore-conduttore;

Valutato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica per un importo stimato in circa €. 756.076.300 risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

aliquota TASI ordinaria nella misura del 2,5 per mille per:	• abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale; • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; • Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; • Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
aliquota TASI ordinaria nella misura di 1 per mille per:	• fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; • unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,5%;

aliquota TASI ridotta nella misura di 0,7 per mille per:	tutti i fabbricati, aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 9,9 per mille;
aliquota TASI ridotta nella misura di 1,7 per mille per	Fabbricati categoria catastale D assoggettati ad aliquota IMU del 1,3 per mille; la valutazione alla base della definizione dell'aliquota è formulata in relazione agli effetti sulle imposte dirette (deducibilità 100% IRES/IRPEF - IRAP) (TASI)
Sono esenti da tassazione e non è prevista alcuna aliquota TASI per:	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che non siano locati e mantengano tale destinazione;

Ritenuto, altresì di poter riconoscere per le sole abitazioni principali e relative pertinenze, una sola per ciascuna delle categorie catastali seguenti C6, C7, C2 le seguenti detrazioni, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett.a) del D.L. 16/2014 (convertito in legge 68/2014):

€ 20,00	per ogni figlio convivente sino a 26 anni
€ 50,00	In favore dei soggetti passivi nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap regolarmente riconosciuti con invalidità al 100% ed alle seguenti condizioni: 1. possesso della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze; 2. i componenti del nucleo familiare non devono possedere altre unità immobiliari, anche fuori dal Comune di Calvisano, a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione;

Richiamati infine:

- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il D.L. n. 16/2014 convertito in legge 68/2014 che ha prorogato al 31.07.2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione, abrogando i precedenti differimenti previsti rispettivamente al 28 febbraio 2014 e al 30 aprile 2014 dai Decreti del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 e 13 Febbraio 2014;

- il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Acquisiti i necessari pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni dalla legge 07 dicembre 2012 n.213;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Il Consigliere Formentini A. osserva come le aliquote indicate possono anche essere condivisibili nel loro insieme ma portano comunque ad un inasprimento della pressione fiscale, si chiedono maggiori detrazioni per le rendite catastali di importo superiore a € 400,00;

Il Consigliere Appiani G. si astiene rispettando le scelte effettuate dalla maggioranza;

Presenti 11, astenuti 3 (Appiani G. , Formentini A., Candrina C.), assenti 2 (Mutti M., Chioda V.);

DELIBERA

1. di determinare ed approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014, le seguenti aliquote TASI:

aliquota TASI ordinaria nella misura del 2,5 per mille per:	• abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale; • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; • Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; • Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera
---	--

	prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
aliquota TASI ordinaria nella misura di 1 per mille per:	• fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 • unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,5%;
aliquota TASI ridotta nella misura di 0,7 per mille per:	• tutti i fabbricati, aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 9,9 per mille;
aliquota TASI ridotta nella misura di 1,7 per mille per	• Fabbricati categoria catastale D assoggettati ad aliquota IMU del 1,3 per mille; la valutazione alla base della definizione dell'aliquota è formulata in relazione agli effetti sulle imposte dirette • (deducibilità 100% IRES/IRPEF - IRAP) (TASI)
Sono esenti da tassazione e non è prevista alcuna aliquota ai fini TASI per:	• fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che non siano locati e mantengano tale destinazione;

2. di determinare e approvare per l'anno 2014 le seguenti detrazioni d'imposta:

€ 20,00	per ogni figlio convivente sino a 26 anni
€ 50,00	In favore dei soggetti passivi nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap regolarmente riconosciuti con invalidità al 100% ed alle seguenti condizioni: 3. possesso della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze; 4. i componenti del nucleo familiare non

devono possedere altre unità immobiliari, anche fuori dal Comune di Calvisano, a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione;

3. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 613.849,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati, come da note dei responsabili dei settori:

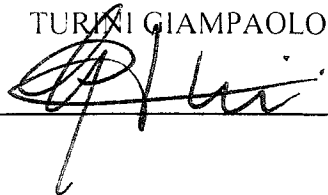
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 242.675,84
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)	€ 95.642,03
SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada e oneri urbanizzazione)	€ 258.875,15
QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	€ 158.883,28

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.

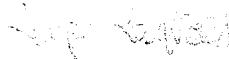
5. di dichiarare, con separata votazione (favorevoli 11) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
TURINI GIAMPAOLO



IL SEGRETARIO COMUNALE
LANFREDI LUIGI



Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

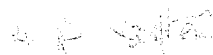
che la presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per

quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, della D.Lgs. 267/2000

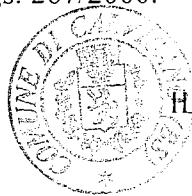
a partire dal**23 LUG: 2014**



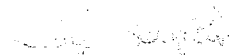
IL SEGRETARIO COMUNALE
LANFREDI LUIGI



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE
LANFREDI LUIGI



Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

CALVISANO,

IL SEGRETARIO COMUNALE
LANFREDI LUIGI